



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Rottamazione cartelle e avvisi di addebito Inps

Autore: Maria Monteleone | 28/03/2017



Posso rottamare anche le cartelle relative a contributi Inps? La rottamazione comporta il rilascio del Durc?

Anche le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito relativi a **contributi previdenziali Inps** possono essere rottamati attraverso la richiesta di definizione agevolata.

Chi aderisce alla definizione agevolata pagherà l'importo delle cartelle e degli avvisi senza corrispondere le **sanzioni**, gli **interessi di mora** e le **somme aggiuntive**.

L'Inps **[1]** ha chiarito la sorte delle **somme aggiuntive** e degli **interessi** dovuti dopo il raggiungimento del **tetto massimo delle sanzioni** applicate ai soggetti che non provvedono, entro il termine, al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore.

In particolare le somme aggiuntive e gli interessi non sono dovuti per effetto della rottamazione:

a) nel caso di **mancato o ritardato pagamento di contributi o premi**, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione connessa a **registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero**, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Tuttavia, dopo il raggiungimento del **tetto massimo delle sanzioni** previste alle lettere a) e b), sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora, i quali devono essere **pagati anche con la rottamazione**.

Rottamazione cartelle e avvisi Inps: effetti

A seguito della presentazione della dichiarazione per la definizione agevolata è prevista la **sospensione dei termini di prescrizione e decadenza** con riguardo ai soli crediti per i quali la dichiarazione viene presentata, e, rispetto ai medesimi, non possono essere avviate **azioni esecutive** da parte degli Agenti della riscossione.

La definizione agevolata si perfeziona solo con il **versamento delle somme dovute** in unica soluzione ovvero con il pagamento della **prima rata** nelle ipotesi di adempimento in modalità rateale.

Per effetto della presentazione della dichiarazione di definizione agevolata, resta indenne la **complessiva esposizione debitoria del contribuente**, fino al pagamento nella misura e nei termini indicati da Equitalia.

Dall'altro lato, l'attività esecutiva di Equitalia (o altro agente) è sospesa e non è previsto in capo agli enti impositori **alcun ruolo** nell'ambito del procedimento descritto.

Ma cosa risulta se, tra la data di presentazione della dichiarazione di adesione e quella di pagamento della prima rata, viene effettuata, a carico del contribuente, una **verifica della regolarità contributiva**?

Rottamazione cartelle Inps e rilascio Durc

La sola istanza di rottamazione (dichiarazione di adesione alla definizione agevolata) di cartelle e avvisi di addebito Inps **non consente il rilascio del Durc** (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

È pur vero che la legge, nel disciplinare i requisiti di regolarità contributiva, ne consente l'attestazione nelle ipotesi della «*sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative*». Tuttavia l'Inps ha ritenuto che la definizione agevolata non rappresenti un'ipotesi di sospensione tale da regolarizzare la posizione contributiva.

Difatti, il legislatore, con la definizione agevolata, ha inteso limitare gli effetti sospensivi della dichiarazione esclusivamente alla possibilità di procedere esecutivamente per il recupero da parte degli Agenti della Riscossione.

Peraltro, la presentazione della dichiarazione per accedere al beneficio costituisce una **manifestazione di intenti** con la quale il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata e come tale non può essere considerata quale atto idoneo a consentire agli Istituti l'attestazione della regolarità contributiva per tutto il periodo intercorrente tra la data di presentazione della stessa e quella in cui, a seguito della comunicazione dell'importo da pagare, il contribuente sarà in concreto ammesso alla definizione agevolata.

Soltanto al momento del pagamento effettivo delle somme dovute per effetto della rottamazione, potrà dirsi estinto il debito e quindi potrà risultare un Durc positivo.

Qualora il contribuente provveda al **pagamento mediante rateazione**, l'attestazione di regolarità contributiva potrà essere rilasciata sin dal pagamento della **prima rata**.

Con il perfezionamento del procedimento di rottamazione, e quindi con il pagamento delle somme dovute comunicate dall'Agente, il contribuente, potrà

ritenere definitivamente concluso, con riguardo alle esposizioni debitorie comprese nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito oggetto dell'istanza, ogni adempimento nei confronti degli enti impositori.

Si precisa che, a prescindere dalla definizione agevolata, relativamente ai crediti per i quali, risultava già attivata una **rateazione presso gli Agenti della Riscossione**, continua ad essere riconosciuta la **regolarità contributiva** fino ad eventuale revoca della dilazione concessa.

Note

[1] Inps, messaggio n. 824 del 24.02.2017.